

## **CORTE CONTI MOLISE: si può ricorrere a personale esterno solo in casi eccezionali.**

SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI MOLISE N. 9/2019

**Gianpaolo Leonetti, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria**

La Procura regionale della Corte dei Conti del Molise, a seguito di una attività di controllo dalla quale erano emerse gravi irregolarità in ordine ad alcuni provvedimenti deliberativi concernenti la proroga di incarichi di affidamento di consulenze e collaborazioni, con sentenza n. 9/2019 ha condannato per danno erariale il Direttore generale di un'azienda sanitaria che aveva ripetutamente approvato la proroga di contratti di collaborazioni esterne, in violazione dei presupposti prescritti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

La Corte dei Conti ha evidenziato che per principio la Pubblica Amministrazione deve provvedere ai propri compiti istituzionali con la propria organizzazione e personale e che il ricorso a soggetti esterni è consentito solo in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge o in relazione ad eventi straordinari cui non sopperirsi con la struttura burocratica esistente.

Incombe pertanto sulla Pubblica amministrazione l'obbligo di effettuare una preventiva ricognizione, reale e seria, tendente a verificare la concreta inesistenza, all'interno dell'intera struttura amministrativa, di altri dipendenti e di figure professionali in servizio capaci ed idonei a svolgere gli incarichi di collaborazione (tecnica – amministrativa – sanitaria), contrariamente conferibili a soggetti esterni.

La stessa Corte dei Conti, nell'occasione, ha ribadito i principi ed i criteri direttivi in grado di delineare esaurientemente il quadro normativo ed i parametri di riferimento per meglio ed utilmente orientare l'interprete e l'operatore amministrativo, pur nella varietà e complessità delle situazioni concrete, precisando gli indispensabili presupposti legali, così individuati:

- l'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze
- l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa ed ordinaria ma, anzi, la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto
- l'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità degli obiettivi perseguiti e della temporaneità della prestazione altamente qualificata
- l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare, surrettiziamente, compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente
- il compenso connesso all'incarico deve essere determinato e proporzionale all'attività svolta anziché liquidato in maniera forfettaria
- la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata
- l'incarico ed i criteri di conferimento non devono essere generici, astratti o indeterminati.

La Procura erariale, nella fattispecie, ha invece rilevato che i destinatari dei contratti di consulenze svolgevano funzioni ordinarie, che si potevano sopperire ricorrendo alla propria organizzazione e al personale in virtù del principio di autosufficienza.